

APPROVATO DALLA GIUNTA
NAZIONALE CONI IL 29/09/2011

FIJKAM

REGOLAMENTO ORGANICO FEDERALE



INDICE

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 Emanazioni e modifiche

TITOLO II - SOCIETA' SPORTIVE

Articolo 2 Le Società e le Associazioni Sportive

Articolo 3 Adempimenti

Articolo 4 Diritti e doveri delle Società Sportive

Articolo 5 Cessazione

Articolo 6 Fusione

TITOLO III - I TESSERATI

Articolo 7 I Tesserati

Articolo 8 Diritti e doveri dei Tesserati

Articolo 9 I Dirigenti

Articolo 10 Medaglia d'Onore al Merito Sportivo

Articolo 11 Athlon d'Oro

TITOLO IV – LE ASSEMBLEE

Articolo 12 Norme generali

Articolo 13 Assemblee Nazionali

Articolo 14 Ricorso avverso l'errata od omessa attribuzione dei voti

Articolo 15 Commissione Verifica Poteri

Articolo 16 Commissione Scrutinio

Articolo 17 Formazione degli Elenchi dei Candidati e Pubblicità

Articolo 18 Modalità di svolgimento dell'Assemblea

Articolo 19 Verbale dell'Assemblea

Articolo 20 Ricorso avverso la validità dell'Assemblea Nazionale

TITOLO V – STRUTTURA TECNICO-ORGANIZZATIVA FEDERALE

Articolo 21 Norme generali

Articolo 22 La Scuola Nazionale

Articolo 23 La Commissione Nazionale Aikido

Articolo 24 La Commissione Nazionale Ju Jitsu

Articolo 25 La Commissione Nazionale Sumo

Articolo 26 La Commissione Nazionale Disabili

Articolo 27 La Commissione Nazionale Metodo Globale Autodifesa

Articolo 28 La Commissione Nazionale Azzurri

Articolo 29 La Commissione Medica Federale

Articolo 30 La Commissione Federale Atleti

TITOLO VI - STRUTTURA TECNICO-ORGANIZZATIVA DEI SETTORI

Articolo 31 Norme generali

Articolo 32 La Direzione Tecnica Nazionale

Articolo 33 La Commissione Nazionale Ufficiali di Gara

Articolo 34 La Commissione Nazionale Insegnanti Tecnici

Articolo 35 La Commissione Nazionale Scuola e Promozione

Articolo 36 La Commissione Nazionale Attività Giovanile

Articolo 37 La Commissione Nazionale Kata e Master

Articolo 38 Il Direttore delle Gare

Articolo 39 Il Commissario Regionale Ufficiali di Gara

Articolo 40 Il Commissario Tecnico Regionale

Articolo 41 Il Responsabile Regionale Organizzativo

Articolo 42 Il Responsabile Regionale Scuola e Promozione

Articolo 43 Il Responsabile Centro Tecnico Regionale

TITOLO VII - GLI UFFICIALI DI GARA

- Articolo 44 Norme generali
- Articolo 45 Gli Arbitri Regionali
- Articolo 46 Gli Arbitri Nazionali di seconda categoria
- Articolo 47 Gli Arbitri Nazionali di prima categoria
- Articolo 48 Gli Arbitri Internazionali
- Articolo 49 I Presidenti di Giuria Regionali
- Articolo 50 I Presidenti di Giuria Nazionali
- Articolo 51 Gli Arbitri e i Presidenti di Giuria Benemeriti

TITOLO VIII - GLI INSEGNANTI TECNICI

- Articolo 52 Norme generali
- Articolo 53 Gli Aspiranti Allenatori
- Articolo 54 Gli Allenatori
- Articolo 55 Gli Istruttori
- Articolo 56 I Maestri
- Articolo 57 I Maestri Benemeriti

TITOLO IX - GLI ATLETI

- Articolo 58 Norme generali
- Articolo 59 Classi degli Atleti
- Articolo 60 Vincolo sociale
- Articolo 61 Gli Atleti Azzurri
- Articolo 62 Squadre Nazionali

TITOLO X - I GRADI

- Articolo 63 Norme generali
- Articolo 64 Graduazione dei Kyu
- Articolo 65 Graduazione dei Dan per Esami
- Articolo 66 Graduazione dei Dan per meriti agonistici
- Articolo 67 Graduazione dei Dan per meriti eccezionali

TITOLO XI – LE MANIFESTAZIONI

- Articolo 68 Organizzazione
- Articolo 69 Reclami
- Articolo 70 Ricorsi
- Articolo 71 Omologazione

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 - Emanazioni e modifiche

- 1) Il Regolamento Organico Federale, è stato emanato dal Consiglio Federale in attuazione di quanto previsto nell'Art. 32 dello Statuto Federale ed è stato approvato dalla Giunta Nazionale del CONI.
- 2) Il Regolamento Organico Federale, può essere modificato solo con delibera del Consiglio Federale.
- 3) Le eventuali modifiche al Regolamento Organico Federale, sono sottoposte all'approvazione della Giunta Nazionale del CONI, ai sensi dell'Art. 7), Punto 5), Lettera I) dello Statuto del CONI.

TITOLO II SOCIETA' SPORTIVE

Articolo 2 - Le Società e le Associazioni Sportive

1. Possono essere affiliate alla FIJLKAM, a condizione che le loro domande di affiliazione, redatte sugli appositi Modelli e sottoscritte dal legale Rappresentante, siano approvate dal Consiglio Federale, le Società e le Associazioni Sportive Dilettantistiche formalmente costituite che intendono praticare gli sport controllati dalla FIJLKAM e che:
 - a) siano disciplinate da uno Statuto Sociale e da Regolamenti interni ispirati al principio di reale democrazia e di pari opportunità e conformi alle norme e direttive del CONI e dello Statuto della Federazione;
 - b) siano rette da un Consiglio Direttivo eletto, con un mandato rinnovabile della durata massima di quattro anni, dall'Assemblea dei Soci oppure, per i Gruppi Sportivi Militari/Corpi dello Stato, nominato dalle competenti Autorità;
 - c) non abbiano finalità di lucro;
 - d) siano costituite nel rispetto dell'Art. 90 della Legge 289\02, così come modificato dalla Legge 128\04;
 - e) abbiano a disposizione un impianto che sia idoneo allo svolgimento delle attività sportive federali e che rispetti le leggi igienico-sanitarie ed urbanistiche nonché ogni altra legge vigente. Inoltre, l'impianto deve essere posto alla distanza stradale di almeno 400 metri da quello della Società Sportiva più vicina affiliata per lo stesso Settore e con punteggio federale acquisito annualmente negli ultimi due anni. Casi eccezionali possono essere autorizzati dal Consiglio Federale qualora ci sia accordo tra le Società Sportive interessate o se trattasi di impianto messo a disposizione da Enti locali o Scuole pubbliche;
 - f) si avvalgano dell'opera di un Insegnante Tecnico qualificato dalla Federazione e inquadrato nelle categorie Allenatori, Istruttori, Maestri e Maestri Benemeriti.
 - g) versino le prescritte quote fissate annualmente dal Consiglio Federale.
2. Le Società e le Associazioni Sportive di cui al Punto 1) del presente Articolo che di seguito verranno indicate come Società Sportive sono soggette al riconoscimento ai fini sportivi del Consiglio Nazionale del CONI, o per delega, del Consiglio Federale della FIJLKAM. Lo Statuto Sociale e le eventuali modifiche devono essere sottoposti all'approvazione della Giunta Nazionale del CONI, o per delega, del Consiglio Federale della FIJLKAM.
3. I Gruppi Sportivi Militari/Corpi dello Stato per potersi affiliare alla FIJLKAM devono risultare firmatari dell'apposita convenzione con il CONI, anche in deroga ai requisiti di cui al precedente Punto 1).
4. Qualora sia scelta la forma della Società per Azioni o della Società a responsabilità limitata, è fatto obbligo, a pena di irricevibilità della domanda di affiliazione o di riaffiliazione, di prevedere nello Statuto Sociale e nell'Atto Costitutivo Sociale l'assenza del fine di lucro ed il totale reinvestimento degli utili, al netto della riserva legale, per il perseguimento esclusivo dell'attività sportiva.
5. Per il riconoscimento, ai fini sportivi, delle Società Sportive da parte del CONI, gli Statuti delle stesse, oltre ai requisiti richiesti dalla legislazione statale, devono prevedere l'obbligo di

conformarsi alle norme ed alle direttive del CONI, nonché allo Statuto e ai Regolamenti della FIJLKAM.

6. E' istituito presso la Segreteria Federale l'Albo delle Società Sportive della FIJLKAM dove vengono iscritte le Società Sportive riconosciute ai fini sportivi dal CONI, con l'indicazione della data di riconoscimento e del numero codice.
7. Le Società Sportive devono provvedere annualmente al rinnovo dell'affiliazione e dei tesseramenti nei modi e nei termini stabiliti dal presente Regolamento. Sulle domande di affiliazione e riaffiliazione delibera il Consiglio Federale.
8. Le domande di affiliazione e di tesseramento possono essere presentate nel corso di tutto l'anno solare. Le domande di riaffiliazione devono essere presentate dal 1° ottobre al 15 gennaio; quelle presentate dal 16 gennaio al 30 giugno sono soggette ad una soprattassa pari al 50% della quota di riaffiliazione.
Le domande di riaffiliazione presentate oltre il 30 giugno sono considerate <<nuove affiliazioni>>.
9. La domanda di affiliazione deve essere diretta al Consiglio Federale, tramite il Comitato Regionale competente, che deve esprimere il proprio motivato parere, e deve essere redatta su appositi Modelli da richiedersi al Comitato Regionale stesso.
La domanda deve essere sottoscritta dal legale Rappresentante, il quale deve contestualmente dichiarare di accettare incondizionatamente l'assoggettamento della Società Sportiva affiliata e dei suoi Soci al vincolo di giustizia ed alla clausola compromissoria secondo quanto previsto in proposito nello Statuto Federale e nel Regolamento di Giustizia Sportiva e deve essere corredata dei seguenti documenti anch'essi sottoscritti dal legale Rappresentante :
 - a) Atto Costitutivo e Statuto Sociale;
 - b) elenco dei Dirigenti in carica con la specificazione dei singoli incarichi ricoperti, nonché copia del verbale dell'Assemblea che ha proceduto all'elezione dei medesimi;
 - c) ricevute comprovanti l'avvenuto versamento delle quote di affiliazione e di tesseramento;
 - d) elenco nominativo dei Soci;
 - e) dichiarazione, in duplice copia, datata, timbrata e sottoscritta dal Presidente della Società Sportiva, attestante che l'impianto utilizzato per gli allenamenti è fornito di attrezzature adeguate, è idoneo alla pratica della disciplina per la quale si chiede l'affiliazione ed è conforme a quanto stabilito dalle attuali disposizioni di legge in materia.
10. Ogni anno, entro il termine previsto nel precedente Punto 8), le Società e le Associazioni Sportive già affiliate devono presentare alla Segreteria Federale, inviandone contestualmente copia al Comitato Regionale, domanda di riaffiliazione, secondo le procedure previste, corredata dei documenti indicati al precedente Punto 9), sub Lettere b), c) e d).

Articolo 3 - Adempimenti

1. Ogni modifica alla denominazione sociale o allo Statuto Sociale deve essere comunicata entro trenta giorni dalla delibera alla Federazione per l'approvazione, unitamente al nuovo testo dello Statuto e al verbale dell'Assemblea Straordinaria dei Soci che ha approvato la modifica.
Le modifiche alla denominazione sociale devono essere comunicate al CONI, che provvederà all'aggiornamento dei dati nell'ambito del Registro delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche.
2. Devono, inoltre, essere comunicate entro trenta giorni alla Federazione tutte le variazioni intervenute rispetto a quanto inviato con la domanda di affiliazione o riaffiliazione.
3. Copia della convocazione dell'Assemblea dei Soci elettiva deve essere inviata al Comitato Regionale competente per l'eventuale designazione di un osservatore.
Inoltre, copia del verbale dell'Assemblea dei Soci che elegge il Consiglio Direttivo deve essere depositata presso la Federazione entro trenta giorni dallo svolgimento.

Articolo 4 - Diritti e doveri delle Società Sportive

1. Le Società Sportive hanno diritto:
 - a. di partecipare alle Assemblee secondo le norme statutarie e regolamentari;
 - b. di partecipare all'attività sportiva secondo i programmi e le norme federali;
 - c. di fruire dei vantaggi e delle agevolazioni eventualmente disposti dalla FIJLKAM e dal CONI.

2. Le Società Sportive sono tenute a:
 - a. osservare ed a fare osservare ai propri Soci lo Statuto ed i Regolamenti della FIJLKAM, le deliberazioni e le decisioni dei suoi Organi;
 - b. adempiere agli obblighi di carattere economico;
 - c. mettere a disposizione della Federazione e dei Comitati Regionali gli Atleti e gli Insegnanti Tecnici selezionati per far parte delle Rappresentative Nazionali o Regionali;
 - d. vigilare che i propri associati osservino, con lealtà e disciplina, le norme che regolano lo Sport e quelle relative alla pratica di metodi dopanti e all'uso di sostanze proibite;
 - e. tesserare tutti i propri Atleti dopo averli sottoposti alla visita di idoneità fisica prevista nelle norme sanitarie in vigore;
 - f. curare l'immediata esecuzione dei provvedimenti disciplinari adottati dagli Organi competenti nei confronti dei propri associati;
 - g. favorire le operazioni di ispezione e di controllo disposte dalla Federazione;
 - h. assicurare ai propri Associati la più ampia assistenza tecnica e morale;
 - i. far seguire in gara i propri Atleti da un Insegnante Tecnico qualificato;
 - l. corrispondere con gli Organi Federali Centrali e con gli Uffici della Federazione esclusivamente tramite il Comitato Regionale competente.
3. Le Società Sportive sono soggette all'ordinamento sportivo e devono esercitare la loro attività salvaguardando la funzione popolare, educativa, sociale e culturale dello Sport.
4. Le Società Sportive di nuova costituzione non possono tesserare, nel primo anno di attività, atleti provenienti da altre Società Sportive.
5. Le Società Sportive sono responsabili dei comportamenti dei propri Organi rappresentativi, associati o sostenitori in occasione di manifestazioni sportive organizzate o autorizzate dalla Federazione, salvo che non dimostrino inoppugnabilmente di aver adottato tutte le cautele necessarie o semplicemente utili per prevenire detti comportamenti.

Articolo 5 - Cessazione

1. Le Società Sportive affiliate cessano di far parte della Federazione per:
 - a. recesso;
 - b. scioglimento deliberato dall'Assemblea Straordinaria dei Soci;
 - c. mancato rinnovo dell'affiliazione;
 - d. revoca dell'affiliazione da parte del Consiglio Federale per la perdita di uno dei requisiti previsti nel Punto 1) dell'Art. 2;
 - e. sanzione disciplinare determinata da infrazioni alle norme federali, accertate dagli Organi Federali di Giustizia Sportiva e dagli stessi comminata.
2. In caso di cessazione delle Società Sportive affiliate, le stesse devono provvedere al pagamento di quanto ancora dovuto alla FIJLKAM ed agli altri Affiliati o Tesserati. La cessazione di appartenenza alla FIJLKAM comporta la perdita di ogni diritto nei confronti di questa.
3. In caso di revoca o diniego dell'affiliazione può essere proposto ricorso alla Giunta Nazionale del CONI ai sensi dell'Art. 7, Punto 5), Lettera n) dello Statuto del CONI, che si pronuncerà previa acquisizione del parere dell'Alta Corte di Giustizia Sportiva.

Articolo 6 - Fusione

1. La fusione tra due o più Società Sportive affiliate, purché appartenenti alla stessa Provincia e non aventi posizioni debitorie nei confronti della Federazione, può avvenire:
 - a) mediante la costituzione di una Società Sportiva nuova distinta dalle precedenti;
 - b) mediante l'incorporazione in una Società Sportiva di tutte le altre.Nel caso sub a) l'anzianità a tutti i fini statutari resta quella della Società Sportiva di più antica affiliazione tra quante ne hanno dato origine, nonché la migliore posizione ai fini dei punteggi tra quelle ricoperte dalle Società Sportive interessate dalla fusione.
Nel caso sub b) l'anzianità a tutti i fini statutari resta quella della Società Sportiva incorporante. Ai punti di quest'ultima, non possono essere sommati quelli delle singole Società Sportive incorporate.

Le fusioni devono essere comunicate al CONI, che provvederà all'aggiornamento dei dati nell'ambito del Registro delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche.

2. Il vincolo sociale degli Atleti appartenenti alle Società Sportive che hanno partecipato alla fusione si trasferisce alla Società Sportiva incorporante o a quella nata dalla fusione fino alla naturale scadenza del vincolo in essere.

La partecipazione alla fusione non è consentita alle Società Sportive sottoposte a sanzione disciplinare in corso di esecuzione.

3. Alla domanda dovranno essere allegati i verbali delle assemblee straordinarie con cui le Società Sportive hanno deliberato la fusione, l'Atto Costitutivo e lo Statuto della Nuova Società Sportiva, con l'elenco degli associati e l'attribuzione delle cariche associative, la dichiarazione di assenza dei debiti nei confronti della Federazione e dei suoi organi sottoscritta dai rispettivi legali rappresentanti, nonché delibera di espressa assunzione in carica da parte della nuova Società Sportiva di tutti i debiti e crediti facenti capo alle associazioni che hanno deliberato la fusione.

TITOLO III I TESSERATI

Articolo 7 – I Tesserati

1. Le Persone fisiche che possono far parte della FIJLKAM sono:
 - a) gli Atleti;
 - b) gli Insegnanti Tecnici;
 - c) gli Ufficiali di Gara;
 - d) i Dirigenti Sociali;
 - e) i Soci delle Società Sportive;
 - f) i Dirigenti Federali;
 - g) gli Onorari ed i Benemeriti.
2. Il tesseramento delle Persone di cui alle Lettere a), d) ed e) è valido dal momento dell'accettazione della domanda di affiliazione o di riaffiliazione della Società Sportiva di appartenenza; il tesseramento delle Persone di cui alla Lettera f) è valido dal momento dell'elezione o della nomina; il tesseramento delle Persone di cui alle Lettere b) e c) è valido dall'atto dell'iscrizione nei relativi ruoli federali; il tesseramento delle Persone di cui alla Lettera g) è valido rispettivamente dall'atto della proclamazione o della nomina.
La validità del tesseramento scade il 31 dicembre dell'anno in corso, ad eccezione di quello degli Onorari e dei Benemeriti, che ha carattere permanente.
3. Il tesseramento è valido per l'intero anno solare.
4. Il tesseramento cessa:
 - a) per decadenza a qualsiasi titolo dalla carica o per la perdita della qualifica che ha determinato il tesseramento;
 - b) per il ritiro della tessera, a seguito di sanzione comminata dai competenti Organi Federali;
 - c) nei casi previsti nell'Art. 5 del presente Regolamento.

Articolo 8 – Diritti e doveri dei Tesserati

1. I Tesserati hanno diritto di:
 - a) partecipare all'attività sportiva attraverso le rispettive Società Sportive affiliate;
 - b) indossare la divisa federale, osservando le disposizioni emanate dalla FIJLKAM in materia;
 - c) concorrere, se in possesso dei requisiti prescritti, alle cariche federali;
 - d) partecipare alle Assemblee se sono stati eletti Presidenti Sociali o Rappresentanti degli Atleti o Rappresentanti degli Insegnanti Tecnici.
2. Agli Atleti ed agli Insegnanti Tecnici, maggiorenni e regolarmente tesserati per una Società Sportiva, è riconosciuto l'elettorato attivo.
3. Agli Atleti ed agli Insegnanti Tecnici, maggiorenni e regolarmente tesserati per una Società Sportiva, è riconosciuto l'elettorato passivo con i requisiti di eleggibilità previsti dall'art. 15 dello Statuto Federale.
4. I Tesserati sono soggetti all'ordinamento sportivo e devono osservare con lealtà, correttezza e

disciplina lo Statuto, il Regolamento Organico, il Regolamento di Giustizia Sportiva, le Norme Sportive Antidoping ed i Regolamenti Tecnici, nonché il Codice di Comportamento Sportivo approvato dal CONI ed ogni altro Regolamento o disposizione emanata dagli Organi Federali.

5. Gli Atleti e gli Insegnanti Tecnici selezionati a far parte delle Rappresentative Nazionali sono tenuti a rispondere alle convocazioni e mettersi a disposizione della Federazione, nonché ad onorare il ruolo rappresentativo ad essi conferito.
6. Le Atlete in maternità possono sospendere l'attività dal secondo mese di gravidanza e fino a sei mesi dopo il parto, conservando in questo periodo il tesseramento e le eventuali borse di studio, nonché la salvaguardia del merito sportivo acquisito.
7. E' fatto divieto di effettuare o accettare scommesse, direttamente o indirettamente, aventi ad oggetto risultati relativi ad incontri programmati nell'ambito federale o internazionale.

Articolo 9 – I Dirigenti

1. Fanno parte della Federazione in qualità di Dirigenti:

- a) i Dirigenti Federali centrali;
- b) i Dirigenti Federali periferici;
- c) i Dirigenti Sociali.

Dirigenti Federali centrali sono gli eletti dall'Assemblea Nazionale e i nominati ad una carica federale nazionale.

Dirigenti Federali periferici sono gli eletti dalle Assemblee Regionali e i nominati ad una carica federale regionale o provinciale.

Dirigenti Sociali sono gli eletti dalle Assemblee Sociali e i nominati ad una carica sociale.

2. La sopravvenuta perdita di uno dei requisiti di eleggibilità previsti nell'Art.15 dello Statuto Federale comporta la immediata decadenza dalla carica ricoperta.
3. I Dirigenti Federali centrali e periferici fanno parte della Federazione dal momento dell'elezione o della nomina.
4. I Dirigenti Sociali fanno parte della Federazione dal momento dell'accettazione della domanda di affiliazione o di riaffiliazione della loro Società Sportiva.

Articolo 10 - Medaglia d'Onore al Merito Sportivo

1. La "Medaglia d'Onore al Merito Sportivo" è istituita allo scopo di premiare con un'attestazione onorifica le Società Sportive e le Persone che, con rettitudine morale e con disinteressato impegno, abbiano notevolmente contribuito alla diffusione delle discipline sportive della FIJLKAM.
2. Il Consiglio Federale, su proposta del Presidente della Federazione, può conferire, ogni quadriennio, le "Medaglie d'Onore al Merito Sportivo" alle Società Sportive e alle Persone che abbiano acquisito eccezionali benemeritenze.
3. Le "Medaglie d'Onore al Merito Sportivo" sono accompagnate da un diploma e, per le Persone, da una tessera speciale e da un distintivo d'oro.
4. La Medaglia d'Onore al Merito Sportivo può essere conferita una sola volta alla stessa Società Sportiva o Persona.

Articolo 11 - Athlon d'Oro

1. L'Athlon d'Oro è istituito allo scopo di premiare con una attestazione onorifica gli Insegnanti Tecnici che abbiano notevolmente contribuito alla diffusione delle discipline sportive della FIJLKAM ed abbiano conseguito con i loro Atleti risultati di livello internazionale.
2. L'Athlon d'Oro è conferito dal Consiglio Federale, su proposta del Presidente della Federazione.
3. L'Athlon d'Oro è accompagnato da un diploma, da una tessera speciale e da un distintivo d'oro.
4. L'Athlon d'Oro costituisce titolo preferenziale in tutti i concorsi e le graduatorie di merito.
5. L'Athlon d'Oro può essere conferito una sola volta allo stesso Insegnante Tecnico.

TITOLO IV LE ASSEMBLEE

Articolo 12 – Norme generali

1. La costituzione, il funzionamento ed i compiti delle Assemblee Nazionali e Regionali, ordinarie e straordinarie, sono regolate dallo Statuto Federale.

Articolo 13 – Assemblee Nazionali

1. Almeno sessanta giorni prima dello svolgimento dell'Assemblea Nazionale ordinaria elettiva deve essere pubblicato l'elenco delle Società Sportive aventi diritto di voto, con il numero dei voti attribuiti e la data, l'ora, il luogo di svolgimento e l'ordine del giorno dei lavori dell'Assemblea indetta dal Consiglio Federale.
2. L'avviso di convocazione dell'Assemblea deve essere inviato agli aventi diritto, a mezzo cartolina raccomandata, almeno venti giorni prima della data fissata.
3. Nelle Assemblee Nazionali straordinarie, che si svolgono nell'arco dello stesso quadriennio olimpico, le Società Sportive conservano lo stesso numero di voti di quella elettiva, purché abbiano mantenuto continuità di riaffiliazione.
L'elenco degli aventi diritto al voto sarà integrato con le Società Sportive che abbiano nel frattempo acquisito il diritto al voto di base secondo quanto previsto dall'Art. 6 punto 1) dello Statuto Federale.

Articolo 14 - Ricorso avverso l'errata od omessa attribuzione dei voti

1. Le Società Sportive affiliate possono avanzare ricorso alla Commissione Federale d'Appello avverso i dati risultanti dalla classifica ufficiale, sia per omessa che per errata attribuzione del voto.
2. Il ricorso può essere proposto anche da parte di chiunque vi abbia interesse.
3. Il ricorso, con l'indicazione scritta dei motivi, deve essere presentato presso la Segreteria Federale, a pena di irricevibilità, entro e non oltre trenta giorni prima della data di celebrazione dell'Assemblea con atto sottoscritto dal Presidente della Società Sportiva o da chi è legittimato a sostituirlo.
4. Il ricorso deve essere contestualmente notificato alle Società Sportive eventualmente interessate.
5. Il termine per le controdeduzioni delle Società Sportive interessate è di cinque giorni dal ricevimento del ricorso.
6. I ricorsi sono esaminati e decisi dalla Commissione Federale d'Appello entro quindici giorni dal ricevimento dello stesso; in base alle decisioni adottate la Commissione compila una nota di emendamento dell'elenco ufficiale dei votanti, con l'indicazione delle variazioni e dei reclami respinti.
7. La nota è trasmessa agli interessati con lettera raccomandata ed avviso di ricevimento e tramite e-mail.
8. Le decisioni adottate dalla Commissione Federale d'Appello sono definitive.

Articolo 15 – Commissione Verifica Poteri

1. La Commissione Verifica Poteri, organo permanente dell'Assemblea, è nominata ai sensi dell'Art. 17, Punto 13), dello Statuto Federale.
2. La Commissione è composta di un Presidente e di sei membri.
3. La Commissione dura in carica fino all'esaurimento delle funzioni demandatele.
4. Non possono far parte della Commissione Verifica Poteri i candidati alle cariche federali.
5. I compiti della Commissione sono:
 - a) controllare l'identità dei rappresentanti delle Società Sportive, presenti di persona o per delega;
 - b) accertare la validità delle deleghe;

- c) controllare l'identità dei rappresentanti degli Atleti o degli Insegnanti Tecnici;
 - d) risolvere, assunte in via d'urgenza le informazioni necessarie, ogni controversia insorta in tema di deleghe o, più genericamente, sulla sussistenza delle condizioni che possano correttamente legittimare l'esercizio del diritto di voto.
6. Al termine dei suoi lavori la Commissione redige un verbale dal quale devono risultare:
- a) il numero delle Società Sportive rappresentate in Assemblea con il numero dei voti loro spettanti per le votazioni generali e per quelle di Settore;
 - b) il numero dei Rappresentanti degli Atleti e degli Insegnanti Tecnici con il numero dei voti loro spettanti per le votazioni generali e per quelle di Settore.

Articolo 16 – Commissione Scrutinio

1. La Commissione Scrutinio, Organo permanente dell'Assemblea, è nominata ai sensi dell'art. 17, punto 13, dello Statuto Federale.
2. La Commissione è composta di un Presidente e di sei membri.
3. La Commissione dura in carica fino all'esaurimento delle funzioni demandatele.
4. Non possono far parte della Commissione Scrutinio i candidati alle cariche federali ed i componenti della Commissione Verifica Poteri.
5. I compiti della Commissione sono:
 - a) provvedere allo scrutinio nelle votazioni;
 - b) redigere un verbale dal quale devono risultare i voti attribuiti a ciascun candidato.

Articolo 17 – Formazione degli Elenchi dei Candidati e Pubblicità

1. Coloro che intendono concorrere alle cariche federali devono porre la propria formale candidatura nei termini di cui all'Art. 15, Punto 10), dello Statuto Federale.
2. Scaduti i termini prescritti, il Segretario Generale provvede alla compilazione delle liste suddivise per cariche elencando e numerando i candidati in ordine alfabetico.
3. Il Segretario Generale provvede a rendere pubbliche le liste predette mediante affissione presso gli Uffici Federali.
4. Analoghe procedure devono essere eseguite a cura dei Comitati Regionali nei casi di elezioni a cariche periferiche.
5. Copie degli elenchi devono essere esposte nella sala del seggio per tutto il periodo della votazione.

L'eleggibilità dei candidati a tutte le cariche federali è verificata dalla Segreteria Federale. Avverso le decisioni della Segreteria Federale è ammesso il ricorso, entro cinque giorni, alla Commissione Federale d'Appello. La Commissione Federale d'Appello decide entro cinque giorni dal ricevimento del ricorso.

Articolo 18– Modalità di svolgimento dell'Assemblea

1. All'ora indicata nell'atto di convocazione per la costituzione dell'Assemblea in prima convocazione, la Commissione Verifica Poteri esamina la validità delle deleghe di tutti i Rappresentanti presenti fino a quel momento ed accerta se si sia costituita la maggioranza prevista dall'Art. 17 dello Statuto Federale.
2. In caso affermativo, passa a redigere il verbale di cui all'Art. 15 del presente Regolamento; in caso negativo attende che si presentino tutti i rappresentanti all'ora esatta indicata nell'atto di convocazione per la costituzione dell'Assemblea in seconda convocazione.
3. Il Presidente Federale, preso atto del verbale della Commissione Verifica Poteri, procede all'apertura dell'Assemblea Nazionale. Successivamente, invita l'Assemblea Nazionale ad eleggersi un Presidente ed un Vicepresidente che assumono subito i relativi poteri. In caso di assenza del Presidente della Federazione, le sue funzioni vengono assunte dal Vicepresidente Vicario. Segretario dell'Assemblea è il Segretario Generale della Federazione.
4. Il Presidente dell'Assemblea:
 - a) dirige i lavori entro i limiti degli argomenti posti all'ordine del giorno, che ha il dovere di rispettare e di far rispettare;
 - b) ha autorità illimitata su questioni di ordine ed è il solo interprete delle norme che regolano

- l'Assemblea. Sono considerate norme regolanti l'Assemblea anche le eventuali disposizioni contenute nell'atto di convocazione;
- c) regola l'ordine e la durata degli interventi, con l'obbligo di concedere la parola a coloro che la richiedono in relazione agli argomenti posti all'ordine del giorno. La concessione delle repliche è rimessa alla sua facoltà discrezionale;
 - d) determina il sistema di votazione, tenendo conto di quanto stabilito dall'Art. 17 dello Statuto Federale;
 - e) comunica i risultati delle votazioni e proclama le cariche elettive a seguito di verbale della Commissione Scrutinio;
 - f) dichiara chiusa l'Assemblea esaurita la discussione e la votazione di tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno;
 - g) controlla e convalida la rispondente stesura del verbale dell'Assemblea e di tutti gli atti ad esso relativi, firmandoli unitamente al Segretario dell'Assemblea.

Articolo 19 – Verbale dell'Assemblea

1. Il verbale dell'Assemblea Nazionale, redatto dal Segretario Generale, fa fede assoluta dei fatti avvenuti e delle operazioni descritte.
2. Il verbale, firmato dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario Generale, è redatto, entro dieci giorni, in duplice copia, una delle quali conservata presso la Segreteria Federale e l'altra trasmessa alla Segreteria Generale del CONI.
3. Ciascun partecipante avente diritto di voto all'Assemblea Nazionale ed ogni Rappresentante di Società Sportiva ha facoltà di prendere visione della copia del verbale presso la Segreteria Federale.

Articolo 20 – Ricorso avverso la validità dell'Assemblea Nazionale

Avverso la validità dell'Assemblea Nazionale è ammesso ricorso da proporsi alla Commissione Federale d'Appello da parte di chi abbia partecipato con diritto di voto ai lavori assembleari, a pena di inammissibilità, entro e non oltre venti giorni dallo svolgimento dell'Assemblea stessa ed a condizione che il suddetto ricorso sia stato preannunciato in Assemblea ed inserito nel relativo verbale.

La Commissione Federale d'Appello decide entro trenta giorni dal ricevimento del ricorso.

TITOLO V STRUTTURA TECNICO-ORGANIZZATIVA FEDERALE

Articolo 21 – Norme generali

1. La costituzione, la composizione, il funzionamento ed i compiti degli Organi Federali e delle Strutture Territoriali sono regolati dallo Statuto Federale.
2. La struttura tecnico-organizzativa della Federazione comprende:
 - a) la Scuola Nazionale;
 - b) la Commissione Nazionale Aikido;
 - c) la Commissione Nazionale Ju Jitsu;
 - d) la Commissione Nazionale Sumo;
 - e) la Commissione Nazionale Disabili;
 - f) la Commissione Nazionale Metodo Globale Autodifesa;
 - g) la Commissione Nazionale Azzurri;
 - h) la Commissione Medica Federale;
 - i) la Commissione Federale Atleti;
3. Tutti gli incarichi previsti nella struttura tecnico-organizzativa federale sono deliberati dal Consiglio Federale, su proposta del Presidente della Federazione, ed hanno una durata quadriennale, salvo decadenza del Consiglio Federale, dimissioni o revoca.
4. Le Commissioni sono validamente costituite con la presenza della maggioranza dei Componenti e deliberano a maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente.

Articolo 22– La Scuola Nazionale

1. La Scuola Nazionale FIJLKAM ha lo scopo di offrire agli Affiliati ed ai Tesserati un servizio, concreto e continuativo, per la realizzazione di progetti didattici e di interventi culturali in ambito sportivo. Essa opera in stretto collegamento con tutte le altre strutture federali, con la Scuola dello Sport ed in collaborazione con Istituzioni similari nazionali e internazionali.
2. I compiti della Scuola Nazionale sono:
 - a) la pianificazione dei Corsi e degli Esami di formazione, promozione, graduazione e specializzazione dei Quadri dirigenziali e tecnici della Federazione, in armonia con il “Piano di Formazione Nazionale dei Quadri Sportivi”;
 - b) la realizzazione della Guida all’Attività Didattica;
 - c) l’organizzazione di convegni e seminari su tematiche interessanti l’attività sportiva;
 - d) la ricerca scientifica applicata allo sport in campo tecnico, didattico, biomedico, socio-psico-pedagogico e giuridico;
 - e) lo sviluppo di attività pubblicistica ed editoriale e la realizzazione di sussidi didattici e di documentazione specialistica;
 - f) l’aggiornamento della biblioteca, della cine-videoteca, di altri materiali audiovisivi e del relativo Catalogo.
3. La Scuola Nazionale è diretta da un Comitato Direttivo composto del Presidente della Federazione, che lo presiede, e dei tre Vicepresidenti Federali, che provvede anche alla designazione del Corpo Docente e di eventuali esperti.

Articolo 23 - La Commissione Nazionale Aikido

1. La Commissione Nazionale Aikido è nominata dal Consiglio Federale ed è composta di un Presidente e di due membri.
2. La Commissione Nazionale ha il compito di promuovere le iniziative utili allo sviluppo ed alla diffusione dell’Aikido.

Essa propone, entro il mese di settembre di ogni anno, al Presidente della Federazione per l’approvazione del Consiglio Federale, il programma dell’attività dell’anno successivo e quelli relativi agli Esami di graduazione ed ai Corsi Federali di aggiornamento tecnico.
3. La Commissione Nazionale Aikido svolge ogni altro compito che le venga affidato dal Consiglio Federale.

Articolo 24 - La Commissione Nazionale Ju Jitsu

1. La Commissione Nazionale Ju Jitsu è nominata dal Consiglio Federale ed è composta di un Presidente e di due membri.
2. La Commissione Nazionale ha il compito di promuovere le iniziative utili allo sviluppo ed alla diffusione del Ju Jitsu.

Essa propone, entro il mese di settembre di ogni anno, al Presidente della Federazione per l’approvazione del Consiglio Federale il programma dell’attività dell’anno successivo e quelli relativi agli Esami di graduazione ed ai Corsi Federali di aggiornamento tecnico.
3. La Commissione Nazionale Ju Jitsu svolge ogni altro compito che le venga affidato dal Consiglio Federale.

Articolo 25 - La Commissione Nazionale Sumo

1. La Commissione Nazionale Sumo è nominata dal Consiglio Federale ed è composta di un Presidente e di due membri.
2. La Commissione Nazionale ha il compito di promuovere le iniziative utili allo sviluppo ed alla diffusione del Sumo.

Essa propone, entro il mese di settembre di ogni anno, al Presidente della Federazione per l’approvazione del Consiglio Federale, il programma dell’attività dell’anno successivo e quello relativo ai Corsi Federali di aggiornamento tecnico.

3. La Commissione Nazionale Sumo svolge ogni altro compito che le venga affidato dal Consiglio Federale.

Articolo 26 - La Commissione Nazionale Disabili

1. La Commissione Nazionale Disabili è nominata dal Consiglio Federale ed è composta di un Presidente e di due membri.
2. La Commissione Nazionale ha il compito di coordinare, d'intesa con il Comitato Italiano Paralimpico con il quale stipulerà apposita convenzione, la promozione e lo sviluppo dell'attività sportiva per le persone disabili. Essa propone, entro il mese di Settembre di ogni anno, al Presidente della Federazione, per l'approvazione del Consiglio Federale, il programma dell'attività dell'anno successivo.
3. La Commissione Nazionale Disabili svolge ogni altro compito che le venga affidato dal Consiglio Federale.

Articolo 27 - La Commissione Nazionale Metodo Globale Autodifesa

1. La Commissione Nazionale Metodo Globale Autodifesa è nominata dal Consiglio Federale ed è composta di un Presidente e di due membri.
2. La Commissione Nazionale ha il compito di promuovere le iniziative utili al perfezionamento, allo sviluppo e alla diffusione del Metodo Globale Autodifesa. Essa propone, entro il mese di Settembre di ogni anno, al Presidente della Federazione, per l'approvazione del Consiglio Federale, il programma dell'attività dell'anno successivo e quelli relativi ai Corsi ed agli Esami per il conseguimento della specializzazione ed i Corsi Federali di aggiornamento tecnico.
3. La Commissione Nazionale Metodo Globale Autodifesa svolge ogni altro compito che le venga affidato dal Consiglio Federale.

Articolo 28 - La Commissione Nazionale Azzurri

1. La Commissione Nazionale Azzurri è nominata dal Consiglio Federale ed è composta di un Presidente e di tre membri, uno per ciascun Settore.
2. La Commissione ha il compito di promuovere le iniziative utili a valorizzare la figura dell'Azzurro per il suo alto valore sportivo e morale.
3. Essa propone, entro il mese di settembre di ogni anno, al Presidente della Federazione per l'approvazione del Consiglio Federale, il programma dell'attività dell'anno successivo.
4. La Commissione Nazionale Azzurri svolge ogni altro compito che le venga affidato dal Consiglio Federale.

Articolo 29 – La Commissione Medica Federale

La composizione e le competenze della Commissione Medica Federale sono regolamentate nel Regolamento Sanitario.

Articolo 30- La Commissione Federale Atleti

1. La Commissione Federale Atleti è costituita dai tre Consiglieri Atleti eletti, uno per ciascun Settore, nel Consiglio Federale.
La Commissione elegge tra i suoi componenti il Presidente, che è il suo rappresentante nella Commissione Nazionale Atleti.
I componenti della Commissione devono essere in possesso dei requisiti generali indicati dall'Art.4 del Regolamento Commissione Nazionale Atleti CONI.
2. I compiti della Commissione sono:
 - a) contribuire alla diffusione dell'idea olimpica, all'affermazione dei principi di lealtà, correttezza e "fair play" e all'opposizione ad ogni violenza ed illecito sportivo;
 - b) collaborare alla realizzazione di iniziative rivolte alla tutela della salute e dell'integrità fisica dell'Atleta ed all'opposizione all'uso di sostanze e metodi vietati;
 - c) formulare proposte e raccomandazioni per agevolare l'inserimento dell'Atleta nella società

- civile anche dopo la cessazione dell'attività agonistica;
- d) svolgere ogni altra iniziativa volta al miglioramento della rappresentanza e della tutela degli Atleti;
- e) svolgere ogni altro compito che le venga affidato dal Consiglio Federale.

TITOLO VI STRUTTURA TECNICO-ORGANIZZATIVA DEI SETTORI

Articolo 31 – Norme generali

1. La struttura tecnico-organizzativa dei Settori comprende:
 - a) la Direzione Tecnica Nazionale;
 - b) la Commissione Nazionale Ufficiali di Gara;
 - c) la Commissione Nazionale Insegnanti Tecnici;
 - d) la Commissione Nazionale Scuola e Promozione;
 - e) la Commissione Nazionale Attività Giovanile;
 - f) la Commissione Nazionale Kata e Master;
 - g) il Direttore delle Gare;
 - h) il Commissario Regionale Ufficiali di Gara;
 - i) il Commissario Tecnico Regionale;
 - l) il Responsabile Regionale Organizzativo;
 - m) il Responsabile Regionale Scuola e Promozione;
 - n) il Responsabile Centro Tecnico Regionale.
2. Tutti gli incarichi previsti nella struttura tecnico-organizzativa dei Settori sono deliberate dai Consigli di Settore, su proposta del Presidente della Federazione, ed hanno una durata quadriennale, salvo decadenza del Consiglio Federale, dimissioni o revoca.
3. Le Commissioni sono validamente costituite con la presenza della maggioranza dei Componenti e deliberano a maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente.

Articolo 32 - La Direzione Tecnica Nazionale

1. La Direzione Tecnica Nazionale è nominata dal Consiglio di Settore ed è costituita da tutti i Tecnici incaricati dell'assistenza e della preparazione delle Squadre Nazionali Seniores.
2. Essa è coordinata dal Direttore Tecnico Nazionale, che ha i seguenti compiti:
 - a) proporre, entro il mese di settembre di ogni anno, al Presidente della Federazione per l'approvazione del Consiglio di Settore :
 - a.1) la relazione tecnica ed il programma di preparazione olimpica dell'anno successivo;
 - a.2) l'elenco degli Atleti di "Interesse Internazionale";
 - a.3) l'elenco degli Atleti di Interesse Olimpico;
 - a.4) il calendario dell'attività agonistica internazionale dell'anno successivo;
 - a.5) il programma dei raduni collegiali di preparazione delle Squadre di competenza;
 - b) convocare, sentiti gli Allenatori Federali e tramite la Segreteria Federale, gli Atleti per i raduni collegiali;
 - c) curare la selezione, la preparazione e la partecipazione alle manifestazioni internazionali;
 - d) proporre al Presidente della Federazione, sentiti gli Allenatori Federali, i nominativi degli Atleti selezionati per la formazione delle Squadre Nazionali nelle manifestazioni internazionali;
 - e) vigilare sul comportamento morale e disciplinare degli Atleti di propria competenza e sull'osservanza delle norme sanitarie ed antidoping;
 - f) svolgere ogni altro compito di natura tecnica che gli venga affidato dal Consiglio di Settore.

Articolo 33 - La Commissione Nazionale Ufficiali di Gara

1. La Commissione Nazionale Ufficiali di Gara è nominata dal Consiglio di Settore ed è composta di un Presidente e di due membri, in possesso della qualifica di Arbitro Internazionale o Benemerito o di Presidente di Giuria Nazionale o Benemerito.
2. I compiti della Commissione sono:
 - a) proporre, entro il mese di settembre di ogni anno, al Presidente della Federazione per l'approvazione del Consiglio di Settore:
 - a.1) i programmi dei Corsi di aggiornamento;
 - a.2) i nominativi dei Commissari di Gara che dovranno controllare e valutare l'operato degli Arbitri;
 - a.3) i nominativi dei Presidenti di Giuria "coordinatori";
 - a.4) i nominativi degli Arbitri idonei a sostenere gli Esami per l'acquisizione della qualifica di Internazionale e per la promozione alla categoria superiore;
 - a.5) i nominativi degli Ufficiali di Gara Nazionali o Internazionali da nominare "Benemeriti".
 - b) designare gli Ufficiali di Gara per le manifestazioni nazionali ed internazionali;
 - c) compilare annualmente, sulla base dei rapporti dei Commissari di Gara, la graduatoria di merito degli Arbitri Nazionali;
 - d) curare l'aggiornamento del Regolamento Arbitrale Internazionale, in base alle eventuali modifiche disposte dalla Federazione Internazionale;
 - e) decidere sui ricorsi di cui all'Art. 70 del presente Regolamento;
 - f) vigilare sulla condotta degli Ufficiali di Gara provvedendo a segnalare al Procuratore Federale, tramite la Segreteria Federale, eventuali infrazioni disciplinari;
 - g) svolgere ogni altro compito che le venga affidato dal Consiglio di Settore.

Articolo 34 - La Commissione Nazionale Insegnanti Tecnici

1. La Commissione Nazionale Insegnanti Tecnici è nominata dal Consiglio di Settore ed è composta di un Presidente e di due membri, in possesso della qualifica di Maestro o Maestro Benemerito.
2. I compiti della Commissione sono:
 - a) proporre, entro il mese di settembre di ogni anno, al Presidente della Federazione per l'approvazione del Consiglio di Settore:
 - a.1) i programmi dei Corsi di aggiornamento;
 - a.2) i programmi di Esame da 1° a 6° dan;
 - a.3) i nominativi dei Maestri da nominare "Benemeriti";
 - b) vigilare sulla condotta degli Insegnanti Tecnici, provvedendo a segnalare al Procuratore Federale, tramite la Segreteria Federale, eventuali infrazioni disciplinari;
 - c) svolgere ogni altro compito che le venga affidato dal Consiglio di Settore.

Articolo 35 - La Commissione Nazionale Scuola e Promozione

1. La Commissione Nazionale Scuola e Promozione è nominata dal Consiglio di Settore ed è composta di un Presidente e di due membri.
2. I compiti della Commissione sono:
 - a) proporre, entro il mese di settembre di ogni anno, al Presidente della Federazione per l'approvazione del Consiglio di Settore:
 - a.1) le iniziative per la promozione e lo sviluppo dell'attività scolastica;
 - a.2) il programma delle attività delle classi preagonisti ed esordienti;
 - a.3) le iniziative promozionali dell'anno successivo;
 - b) svolgere ogni altro compito che le venga affidato dal Consiglio di Settore.

Articolo 36- La Commissione Nazionale Attività Giovanile

1. La Commissione Nazionale Attività Giovanile è nominata dal Consiglio di Settore ed è composta di un Presidente e di due Tecnici.
2. I compiti della Commissione sono:
 - a) proporre, entro il mese di settembre di ogni anno, al Presidente della Federazione per l'approvazione del Consiglio di Settore:
 - a.1) la relazione tecnica ed il programma di attività delle classi giovanili (cadetti e juniores);
 - a.2) il calendario dell'attività agonistica internazionale dell'anno successivo;
 - a.3) il programma dei Campus e dei raduni collegiali riservati alle classi giovanili;
 - b) convocare, tramite la Segreteria Federale, gli Atleti per i Campus ed i raduni collegiali;
 - c) curare la selezione, la preparazione e la partecipazione alle manifestazioni internazionali riservate alle classi Cadetti e Juniores;
 - d) proporre al Presidente della Federazione i nominativi degli Atleti selezionati per la formazione delle Squadre Nazionali nelle manifestazioni internazionali riservate alle classi Cadetti e Juniores;
 - e) vigilare sul comportamento morale e disciplinare degli Atleti di propria competenza e sull'osservanza delle norme sanitarie e antidoping;
 - f) svolgere ogni altro compito di natura tecnica che le venga affidato dal Consiglio di Settore.

Articolo 37- La Commissione Nazionale Kata e Master

1. La Commissione Nazionale Kata e Master è nominata dal Consiglio di Settore Judo ed è composta di un Presidente e di due membri.
2. I compiti della Commissione sono:
 - a) proporre, entro il mese di settembre di ogni anno, al Presidente della Federazione per l'approvazione del Consiglio di Settore:
 - a.1) il programma dell'attività riservata ai Master;
 - a.2) il programma tecnico nazionale di Kata;
 - a.3) i programmi per la formazione dei Docenti federali e degli Arbitri;
 - a.4) le date e le sedi per lo svolgimento degli esami per la qualifica di Arbitro di Kata;
 - a.5) i nominativi degli Arbitri da proporre per l'esame a internazionale;
 - a.6) i nominativi degli Atleti che partecipano alle gare internazionali ufficiali in rappresentanza dell'Italia;
 - b) curare la selezione, la preparazione e la partecipazione alle manifestazioni internazionali di Kata e Master;
 - c) proporre al Presidente della Federazione i nominativi degli Atleti selezionati per la formazione delle Squadre Nazionali nelle manifestazioni internazionali;
 - d) vigilare sul comportamento morale e disciplinare degli Atleti di propria competenza e sull'osservanza delle norme sanitarie e antidoping;
 - e) svolgere ogni altro compito di natura tecnica che le venga affidato dal Consiglio di Settore.

Articolo 38 – Il Direttore delle Gare

1. Il Direttore delle Gare è nominato dal Consiglio di Settore;
2. I compiti del Direttore delle Gare sono:
 - a) proporre entro il mese di settembre di ogni anno, al Presidente della Federazione per l'approvazione del Consiglio di Settore, le soluzioni idonee alla migliore organizzazione delle manifestazioni, sia per quanto riguarda la sistemazione del campo di gara, sia per quanto riguarda il numero dei partecipanti;
 - b) svolgere ogni altro compito che gli venga affidato dal Consiglio di Settore.

Articolo 39 – Il Commissario Regionale Ufficiali di Gara

1. Il Commissario Regionale Ufficiali di Gara è nominato dal Consiglio Regionale, su proposta del Vicepresidente Regionale di Settore, e deve avere la qualifica di Ufficiale di Gara. Egli partecipa, con diritto di voto, alle riunioni della Consulta Regionale di Settore.
2. I compiti del Commissario Regionale Ufficiali di Gara sono:
 - a) proporre, entro il mese di novembre di ogni anno, al Vicepresidente Regionale di Settore per l'approvazione della Consulta Regionale di Settore:
 - a.1) il calendario dei Corsi Regionali di aggiornamento;
 - a.2) il calendario dei Corsi e degli Esami Regionali per l'acquisizione della qualifica di Arbitro Regionale e di Presidente di Giuria Regionale;
 - b) designare gli Ufficiali di Gara per le gare interregionali, regionali e provinciali;
 - c) svolgere ogni altro compito che gli venga affidato dalla Consulta Regionale di Settore.

Articolo 40 - Il Commissario Tecnico Regionale

1. Il Commissario Tecnico Regionale è nominato dal Consiglio Regionale su proposta del Vicepresidente Regionale di Settore, e deve avere la qualifica di Insegnante Tecnico. Egli partecipa, con diritto di voto, alle riunioni della Consulta Regionale di Settore.
2. I compiti del Commissario Tecnico Regionale sono:
 - a) proporre, entro il mese di novembre di ogni anno, al Vicepresidente Regionale di Settore per l'approvazione della Consulta Regionale di Settore:
 - a.1) il calendario dell'attività agonistica regionale;
 - a.2) il calendario dei Corsi e degli Esami Regionali di graduazione e di acquisizione della qualifica di Aspirante Allenatore;
 - a.3) il calendario dei Corsi Regionali di aggiornamento;
 - b) svolgere ogni altro compito che gli venga affidato dalla Consulta Regionale di Settore.

Articolo 41– Il Responsabile Regionale Organizzativo

1. Il Responsabile Regionale Organizzativo è nominato dal Consiglio Regionale, su proposta del Vicepresidente Regionale di Settore. Egli partecipa, con diritto di voto, alle riunioni della Consulta Regionale di Settore.
2. I compiti del Responsabile Regionale Organizzativo sono:
 - a) studiare le soluzioni idonee alla migliore organizzazione delle manifestazioni che si svolgono nella Regione e collaborare con gli organizzatori delle stesse;
 - b) vigilare sulla idoneità dell'impianto e delle attrezzature e sul regolare svolgimento delle manifestazioni;
 - c) tenere aggiornato l'elenco degli impianti della Regione idonei per le nostre discipline;
 - d) svolgere ogni altro compito che gli venga affidato dalla Consulta Regionale di Settore.

Articolo 42 – Il Responsabile Regionale Scuola e Promozione

1. Il Responsabile Regionale Scuola e Promozione è nominato dal Consiglio Regionale, su proposta del Vicepresidente Regionale di Settore. Egli partecipa, con diritto di voto, alle riunioni della Consulta Regionale di Settore.
2. I compiti del Responsabile Regionale Scuola e Promozione sono:
 - a) proporre, entro il mese di novembre di ogni anno, al Vicepresidente Regionale di Settore per l'approvazione della Consulta Regionale di Settore:
 - a.1) le iniziative per la promozione e lo sviluppo dell'attività scolastica;
 - a.2) il programma delle iniziative promozionali dell'anno successivo.
 - b) svolgere ogni altro compito che gli venga affidato dalla Consulta Regionale di Settore.

Articolo 43 – Il Responsabile Centro Tecnico Regionale

1. Il Responsabile Centro Tecnico Regionale è nominato dal Consiglio Regionale, su proposta del Vicepresidente di Settore.
2. I Centri Tecnici Regionali sono istituiti in ogni Regione con lo scopo di perfezionare le qualità tecniche e migliorare la preparazione degli Atleti della Regione, secondo le indicazioni della Direzione Tecnica Nazionale e della Commissione Nazionale Attività Giovanile.
3. La Consulta Regionale di Settore nomina gli eventuali Collaboratori, individua la sede o le sedi in cui si devono svolgere gli allenamenti, stabilisce e modalità di funzionamento e fissa i programmi di attività che devono essere realizzati.

TITOLO VII GLI UFFICIALI DI GARA

Articolo 44 - Norme generali

1. La direzione delle gare delle discipline sportive controllate dalla FIJLKAM è consentita solo a coloro che abbiano ottenuto dalla Federazione la qualifica di Ufficiale di Gara.
2. La qualifica di Ufficiale di Gara si acquisisce frequentando i Corsi indetti dalla Federazione e superando i relativi Esami.
3. Gli Ufficiali di Gara si dividono nelle seguenti categorie:
 - a) Arbitri Regionali;
 - b) Arbitri Nazionali di seconda categoria;
 - c) Arbitri Nazionali di prima categoria;
 - d) Arbitri Internazionali;
 - e) Presidenti di Giuria Regionali;
 - f) Presidenti di Giuria Nazionali;
 - g) Arbitri e Presidenti di Giuria Benemeriti.
4. Per essere ammessi ai Corsi e agli Esami è necessario possedere i seguenti requisiti :
 - a) Almeno 18° anno di età;
 - b) non aver riportato condanne penali passate in giudicato per reati non colposi a pene detentive superiori ad un anno ovvero a pene che comportino l'interdizione dai pubblici uffici superiori ad un anno; non aver riportato nell'ultimo decennio, salvo riabilitazione, squalifiche o inibizioni sportive definitive complessivamente superiori ad un anno da parte delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate, degli Enti di Promozione Sportive del CONI o di Organismi Sportivi Internazionali riconosciuti;
 - c) non abbiano subito sanzioni di sospensione dall'attività sportiva a seguito dell'utilizzo di sostanze o di metodi che alterano le naturali prestazioni fisiche nelle attività sportive;
 - d) idoneità fisica allo svolgimento della funzione;
 - e) cintura nera 1° Dan per gli Arbitri Regionali;
 - f) cintura nera 2° Dan per gli Arbitri Nazionali di seconda categoria;
 - g) cintura nera 3° Dan per gli Arbitri Nazionali di prima categoria;
 - h) cintura nera 4° Dan per gli Arbitri Internazionali;
 - i) cintura nera 5° Dan per gli Arbitri Benemeriti.

Il requisito della cintura nera riguarda solo gli Arbitri di Judo, di Karate e di Ju Jitsu.
5. Gli Ufficiali di Gara di nazionalità straniera possono essere iscritti all'Albo Federale degli Ufficiali di Gara dal Consiglio di Settore, su proposta del Presidente della Federazione. Essi devono presentare alla Federazione, tramite i Comitati Regionali, che devono esprimere il proprio motivato parere, domanda corredata della documentazione rilasciata dalla Federazione di origine atta a stabilire la qualifica, la categoria ed il grado del richiedente.
6. Gli Atleti classificati ai primi tre posti ai Giochi Olimpici, ai World Games, ai Campionati Mondiali Seniores, ai Campionati Europei Seniores ed ai Giochi del Mediterraneo e che abbiano i requisiti di cui al Punto 4) del presente Articolo possono essere iscritti direttamente all'Albo Federale degli Ufficiali di Gara ed inquadrati nella categoria Arbitri Regionali dal Consiglio di Settore, su proposta del Presidente della Federazione;
7. Gli Arbitri svolgono i loro compiti secondo le norme del Regolamento Arbitrale Internazionale,

con le deroghe vigenti in campo nazionale.

8. I compiti dei Presidenti di Giuria sono:
 - a) redigere i verbali e tutti gli atti ufficiali ed inviarli al competente Organo Federale, al termine della gara, unitamente agli eventuali reclami, alle relative tasse e decisioni prese;
 - b) coordinare il lavoro di tutti gli addetti alla gara (cronometristi, medici, speaker, segretari, etc.);
 - c) prendere tutti i provvedimenti necessari per il regolare svolgimento della gara;
 - d) decidere sui reclami previsti nell'Art. 69 del presente Regolamento;
 - e) prendere i seguenti provvedimenti, previa consultazione con il Presidente di Giuria Coordinatore e con il Commissario di Gara, in caso di infrazioni disciplinari commesse durante la gara da Dirigenti Sociali, Insegnanti Tecnici ed Atleti:
allontanare dal campo di gara il Dirigente Sociale e/o l'Insegnante Tecnico;
sospendere l'Atleta e/o la Squadra dalla manifestazione ed allontanarli dal campo di gara.
Successivamente, insieme con gli atti ufficiali della gara, egli deve inviare, tramite la Segreteria Federale, un dettagliato rapporto al Procuratore Federale.
9. Gli Ufficiali di Gara nell'espletamento della loro funzione devono operare con assoluta imparzialità e scrupolosa osservanza delle norme federali. Essi devono dare esempio di rettitudine e di riserbo, astenendosi in modo assoluto dal criticare l'operato dei colleghi o dal polemizzare con il pubblico, con gli Atleti, con gli Insegnanti Tecnici e con i Dirigenti Sociali.
10. Gli Ufficiali di Gara hanno l'obbligo di denunciare al Procuratore Federale ogni infrazione disciplinare da chiunque commessa durante lo svolgimento delle manifestazioni.
11. Gli Ufficiali di Gara hanno l'obbligo di frequentare i Corsi annuali di aggiornamento indetti dalla Federazione.
12. Gli Ufficiali di Gara sono posti fuori quadro per i seguenti motivi:
 - a) elezione o nomina ad una carica federale o sociale, limitatamente all'attività nazionale ed agli Arbitri Nazionali o Internazionali per tutta la durata della carica e senza la perdita di alcun diritto;
 - b) provvedimento disciplinare adottato dai competenti Organi Federali;
 - c) assenze ingiustificate nelle designazioni, se superiori al 50%;
 - d) mancata partecipazione, non giustificata, al Corso annuale di aggiornamento;
 - e) specifica motivata richiesta.Per essere riammessi nei quadri federali devono superare i relativi esami regionali indetti dalla Federazione.
Gli Ufficiali di Gara cessano di far parte dell'Albo Federale per i seguenti motivi:
 - a) dimissioni volontarie;
 - b) mancato rinnovo della tessera federale;
 - c) provvedimento di radiazione comminato dai competenti Organi Federali di Giustizia;
 - d) raggiungimento del sessantesimo anno di età per gli Arbitri e del sessantacinquesimo anno di età per i Presidenti di Giuria;
 - e) perdita di uno degli altri requisiti di cui al precedente Punto 4).

Articolo 45 – Gli Arbitri Regionali

1. Per essere ammessi agli Esami Regionali per Arbitri Regionali gli interessati devono essere tesserati alla FIJLKAM per lo specifico Settore e frequentare un Corso di preparazione organizzato dal Comitato Regionale.
2. Le domande devono essere presentate ai Comitati Regionali competenti.
3. I candidati promossi sono iscritti all'Albo Federale degli Ufficiali di Gara ed inquadrati come Arbitri Regionali, con anzianità a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo.
4. Gli Arbitri Regionali sono abilitati a svolgere la loro opera nelle gare provinciali e regionali. Gli Arbitri Regionali in possesso della qualifica di Insegnante Tecnico o di Atleta non possono arbitrare le Fasi Regionali di qualificazione ai Campionati Italiani.

Articolo 46 – Gli Arbitri Nazionali di seconda categoria

1. Gli Arbitri Regionali, che abbiano prestato la loro opera per almeno due anni, possono chiedere di essere ammessi agli Esami Nazionali indetti dalla Federazione per la promozione ad Arbitri Nazionali di seconda categoria.

2. Le domande devono essere presentate alla Federazione tramite i Comitati Regionali, che devono esprimere il proprio motivato parere.
3. I candidati promossi sono inquadrati come Arbitri Nazionali di seconda categoria, con anzianità a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo.
4. Gli Arbitri Nazionali di seconda categoria sono abilitati a svolgere la loro opera nelle gare provinciali, regionali, interregionali e nazionali, ad eccezione dei Campionati Italiani.
5. La qualifica di Arbitro Nazionale è incompatibile con quella di Atleta, con quella di Insegnante Tecnico e con qualsiasi carica federale e sociale. Qualora un Arbitro Nazionale venga eletto o nominato a cariche federali o sociali, sarà posto fuori quadro, limitatamente all'attività nazionale, per tutta la durata della carica e senza la perdita di alcun diritto.

Articolo 47 – Gli Arbitri Nazionali di prima categoria

1. Gli Arbitri Nazionali di seconda categoria, che abbiano prestato la loro opera per almeno due anni, possono chiedere di essere ammessi agli Esami Nazionali indetti dalla Federazione per la promozione alla prima categoria.
2. Le domande devono essere presentate alla Federazione tramite i Comitati Regionali, che devono esprimere il proprio motivato parere.
3. I candidati promossi sono inquadrati come Arbitri Nazionali di prima categoria, con anzianità a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo.
4. Gli Arbitri Nazionali di prima categoria sono abilitati a svolgere la loro opera nelle gare provinciali, regionali, interregionali, nazionali ed ai Tornei Internazionali. Essi possono svolgere anche le funzioni di "Commissari di Gara", con il compito di coordinare e valutare l'operato degli Arbitri in occasione delle manifestazioni federali.
5. La qualifica di Arbitro Nazionale è incompatibile con quella di Atleta, con quella di Insegnante Tecnico e con qualsiasi carica federale e sociale. Qualora un Arbitro Nazionale venga eletto o nominato a cariche federali o sociali, sarà posto fuori quadro, limitatamente all'attività nazionale, per tutta la durata della carica e senza la perdita di alcun diritto.
- 6.

Articolo 48 - Gli Arbitri Internazionali

1. Gli Arbitri Nazionali di prima categoria, con buona conoscenza della lingua inglese e/o francese ed in possesso dei requisiti previsti dalla Federazione Internazionale, possono essere candidati agli Esami per l'acquisizione della qualifica di "Internazionale".
2. I candidati sono sottoposti ad esame preliminare, secondo un programma fissato dal Consiglio di Settore, da svolgersi in una delle lingue di cui al Punto 1) del presente Articolo.
3. Nelle manifestazioni internazionali ufficiali possono arbitrare solo gli Arbitri in possesso della qualifica di "Internazionale".
4. Gli Arbitri Internazionali possono svolgere le funzioni di "Commissari di Gara", con il compito di coordinare e valutare l'operato degli Arbitri in occasione delle manifestazioni federali.
5. La qualifica di Arbitro Internazionale è incompatibile con quella di Atleta, di Insegnante Tecnico e con qualsiasi carica federale e sociale. Qualora un Arbitro Internazionale venga eletto o nominato a cariche federali o sociali, sarà posto fuori quadro per tutta la durata della carica, senza la perdita di alcun diritto, ma rimarrà nei quadri della Federazione Internazionale e, quindi, potrà arbitrare solo nelle manifestazioni internazionali.

Articolo 49 – I Presidenti di Giuria Regionali

1. Per essere ammessi agli Esami Regionali per Presidenti di Giuria Regionali gli interessati devono frequentare un Corso di preparazione organizzato dal Comitato Regionale.
2. Le domande devono essere presentate ai Comitati Regionali competenti.
3. I candidati promossi sono iscritti all'Albo Federale degli Ufficiali di Gara ed inquadrati come Presidenti di Giuria Regionali, con anzianità a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo.
I Presidenti di Giuria Regionali sono abilitati a svolgere la loro opera nelle gare provinciali e regionali.

Articolo 50 – I Presidenti di Giuria Nazionali

1. I Presidenti di Giuria Regionali, che abbiano prestato la loro opera per almeno due anni, possono chiedere di essere ammessi agli Esami Nazionali indetti dalla Federazione per la promozione a Presidenti di Giuria Nazionali.
2. Le domande devono essere presentate alla Federazione tramite i Comitati Regionali, che devono esprimere il proprio motivato parere.
3. I candidati promossi sono inquadrati come Presidenti di Giuria Nazionali, con anzianità a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo.
4. I Presidenti di Giuria Nazionali sono abilitati a svolgere la loro opera in tutte le gare. Essi possono svolgere anche le funzioni di "Coordinatore", con il compito di coordinare e valutare l'operato dei Presidenti di Giuria in occasione delle manifestazioni federali.
5. La qualifica di Presidente di Giuria Nazionale è incompatibile con quella di Atleta e di Insegnante Tecnico.

Articolo 51 - Gli Arbitri e i Presidenti di Giuria Benemeriti

1. Gli Ufficiali di Gara che abbiano prestato in modo lodevole la loro opera complessivamente per almeno venti anni, acquisendo particolari benemeritenze, possono essere promossi, al raggiungimento del 60° o del 65° anno di età, rispettivamente Arbitri Benemeriti o Presidenti di Giuria Benemeriti dal Consiglio di Settore, su proposta del Presidente della Federazione.
2. Gli Arbitri ed i Presidenti di Giuria Benemeriti ricevono, all'atto della nomina, una targa di benemeritenza con relativo diploma ed una tessera permanente.

TITOLO VIII GLI INSEGNANTI TECNICI

Articolo 52 - Norme generali

1. L'insegnamento delle discipline sportive controllate dalla FIJLKAM è consentito solo a coloro che abbiano ottenuto dalla Federazione la qualifica di Insegnante Tecnico, in armonia con il "Sistema Nazionale di Qualifiche dei Tecnici Sportivi" del CONI.
2. La qualifica di Insegnante Tecnico si acquisisce frequentando i Corsi indetti dalla Federazione e superando i relativi Esami.
3. Gli Insegnanti si dividono nelle seguenti categorie:
 - a) Aspiranti Allenatori;
 - b) Allenatori;
 - c) Istruttori;
 - d) Maestri;
 - e) Maestri Benemeriti.
4. Per essere ammessi ai Corsi e agli Esami è necessario possedere i seguenti requisiti:
 - a) almeno 18° anno di età;
 - b) avere svolto attività agonistica;
 - c) idoneità fisica allo svolgimento della funzione;
 - d) non aver riportato condanne penali passate in giudicato per reati non colposi a pene detentive superiori ad un anno ovvero a pene che comportino l'interdizione dai pubblici uffici superiori ad un anno; non aver riportato nell'ultimo decennio, salvo riabilitazione, squalifiche o inibizioni sportive definitive complessivamente superiori ad un anno da parte delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate, degli Enti di Promozione Sportiva del CONI o di Organismi Sportivi Internazionali riconosciuti;
 - e) non abbiano subito sanzioni di sospensione dall'attività sportiva a seguito dell'utilizzo di sostanze o di metodi che alterano le naturali prestazioni fisiche nelle attività sportive;
 - f) cintura nera 1° Dan per gli Aspiranti Allenatori;
 - g) cintura nera 2° Dan per gli Allenatori;
 - h) cintura nera 3° Dan per gli Istruttori;
 - i) cintura nera 4° Dan per i Maestri;

j) cintura nera 5° Dan per i Maestri Benemeriti.

Il requisito della cintura nera riguarda solo gli Insegnanti Tecnici di Judo, Karate, Aikido e JuJitsu.

5. Gli Insegnanti Tecnici di nazionalità straniera possono essere iscritti all'Albo Federale degli Insegnanti Tecnici dal Consiglio di Settore, su proposta del Presidente della Federazione. Essi devono presentare alla Federazione, tramite i Comitati Regionali, che devono esprimere il proprio motivato parere, domanda corredata della documentazione rilasciata dalla Federazione di origine atta a stabilire la qualifica, la categoria ed il grado del richiedente.
6. Gli Atleti classificatisi ai primi tre posti ai Giochi Olimpici, ai World Games, ai Campionati Mondiali Seniores, ai Campionati Europei Seniores ed ai Giochi del Mediterraneo e che abbiano i requisiti di cui al Punto 4) del presente Articolo, possono essere iscritti direttamente all'Albo Federale degli Insegnanti Tecnici ed inquadrati nella categoria Aspiranti Allenatori e successivamente, al compimento del 30° anno di età, in quella Allenatori dal Consiglio di Settore, su proposta del Presidente della Federazione.
7. I Diplomatici dell'Istituto Superiore di Educazione Fisica (ISEF\IUSM) che abbiano i requisiti di cui al Punto 4) del presente Articolo, possono essere iscritti direttamente all'Albo Federale degli Insegnanti Tecnici ed inquadrati nella categoria Aspiranti Allenatori dal Consiglio di Settore, su proposta del Presidente della Federazione.
8. Gli Insegnanti Tecnici che prestano la loro opera a favore di una Società Sportiva affiliata si vincolano con la stessa per tutto l'anno, salvo diverso accordo con la Società Sportiva. Per trasferirsi ad altra Società Sportiva è sufficiente che, entro il 30 settembre, comunichino, con lettera raccomandata, le loro intenzioni alla Società Sportiva con la quale sono vincolati alla Federazione ed al Comitato Regionale competente.
9. Gli Insegnanti Tecnici hanno l'obbligo di frequentare i Corsi annuali di aggiornamento indetti dalla Federazione.
10. Gli Insegnanti Tecnici sono posti fuori quadro per i seguenti motivi:
 - a) provvedimento disciplinare adottato dai competenti Organi Federali di Giustizia Sportiva ;
 - b) mancata partecipazione, non giustificata, al Corso di aggiornamento annuale. Per essere riammessi nei quadri federali devono superare i relativi Esami regionali indetti dalla Federazione;
 - c) specifica motivata richiesta.
Gli Insegnanti Tecnici cessano di far parte dell'Albo Federale per i seguenti motivi:
 - a) dimissioni volontarie;
 - b) mancato rinnovo della tessera federale;
 - c) provvedimento di radiazione comminato dai competenti Organi Federali di Giustizia Sportiva;
 - d) perdita di uno dei requisiti di cui al precedente Punto 4).
11. La qualifica di Insegnante Tecnico è compatibile con quella di Atleta, di Arbitro Regionale e di Presidente di Giuria Regionale, ma non con quella di Arbitro Nazionale o Internazionale o di Presidente di Giuria Nazionale.

Articolo 53 – Gli Aspiranti Allenatori

1. Per essere ammessi agli Esami per Aspiranti Allenatori gli interessati devono essere tesserati alla FIJLKAM e frequentare un Corso di preparazione organizzato dal Comitato Regionale.
2. Le domande devono essere presentate ai Comitati Regionali competenti.
3. I candidati promossi sono iscritti all'Albo Federale degli Insegnanti Tecnici ed inquadrati nella categoria Aspiranti Allenatori, con anzianità a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo.
4. Gli Aspiranti Allenatori possono svolgere la loro opera presso una Società Sportiva affiliata sotto la guida dell'Insegnante Tecnico titolare, sostituirlo temporaneamente nell'insegnamento ed assistere gli Atleti nelle competizioni.

Articolo 54 – Gli Allenatori

1. Gli Aspiranti Allenatori che abbiano superato un concorso per titoli, secondo le modalità indicate nel bando emanato dalla Federazione, sono ammessi ai Corsi ed agli Esami per Allenatori.
Per poter partecipare al concorso gli Aspiranti Allenatori devono aver svolto un periodo di

almeno due anni di tirocinio presso una Società Sportiva affiliata e devono aver partecipato ad almeno due Corsi annuali di aggiornamento.

2. Le domande devono essere presentate alla Federazione tramite i Comitati Regionali, che devono esprimere il proprio motivato parere.
3. I candidati promossi sono inquadrati nella categoria Allenatori, con anzianità a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo.
4. Gli Allenatori possono svolgere la loro opera come Insegnanti Tecnici titolari presso una Società Sportiva affiliata.

Articolo 55 – Gli Istruttori

1. Gli Allenatori che abbiano superato un concorso per titoli, secondo le modalità indicate nel bando emanato dalla Federazione, sono ammessi ai Corsi ed agli Esami per Istruttori. Per poter partecipare al concorso gli Allenatori devono aver partecipato, come tali, ad almeno due Corsi annuali di aggiornamento.
2. Le domande devono essere presentate alla Federazione tramite i Comitati Regionali, che devono esprimere il proprio motivato parere.
3. I candidati promossi sono inquadrati nella categoria Istruttori, con anzianità a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo.
4. Gli Istruttori possono svolgere la loro opera come Insegnanti Tecnici titolari presso una Società Sportiva affiliata ed in casi eccezionali, previo parere motivato del Consiglio di Settore, presso due Società Sportive affiliate della stessa Regione.

Articolo 56 - I Maestri

1. Gli Istruttori che siano almeno nel 40° anno di età e che abbiano superato un concorso per titoli, secondo le modalità indicate nel bando emanato dalla Federazione, sono ammessi ai Corsi ed agli Esami per Maestri. Per poter partecipare al concorso gli Istruttori devono aver partecipato, come tali, ad almeno quattro corsi annuali di aggiornamento.
2. Le domande devono essere presentate alla Federazione tramite i Comitati Regionali, che devono esprimere il proprio motivato parere.
3. I candidati promossi sono inquadrati nella categoria Maestri, con anzianità a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo.
4. I Maestri possono svolgere la loro opera come Insegnanti Tecnici titolari presso una Società Sportiva affiliata ed in casi eccezionali, previo parere motivato del Consiglio di Settore, presso tre Società Sportive affiliate della stessa Regione.

Articolo 57 - I Maestri Benemeriti

1. I Maestri che abbiano prestato in modo lodevole la loro opera complessivamente per almeno venti anni, acquisendo particolari benemeritenze nel campo dell'insegnamento e dei risultati agonistici, possono essere promossi, al raggiungimento del 65° anno di età, Maestri Benemeriti dal Consiglio di Settore, su proposta del Presidente della Federazione.
2. L'inquadramento nella categoria dei Maestri Benemeriti non preclude l'insegnamento.
3. I Maestri Benemeriti ricevono, all'atto della nomina, una targa di benemeritenza con relativo diploma ed una tessera permanente.

TITOLO IX GLI ATLETI

Articolo 58 - Norme generali

1. Per poter praticare le discipline sportive controllate dalla FIJLKAM gli Atleti devono aver superato l'accertamento dell'idoneità fisica previsto nelle norme sanitarie in vigore ed essere muniti della tessera federale, valida per l'anno in corso, rilasciata a favore di una Società Sportiva affiliata. In caso di smarrimento, logorio o distruzione della tessera, è previsto il rilascio

di una nuova tessera recante la stampigliatura "duplicato". Il duplicato della tessera può essere richiesto seguendo le procedure fissate per il primo tesseramento con la specificazione dei motivi per i quali se ne richiede il rilascio.

La Società Sportiva, relativamente al tesseramento degli Atleti minorenni, deve richiedere l'autorizzazione di chi esercita la potestà genitoriale.

Non è consentito che un Atleta si tesseri per più di una Società Sportiva dello stesso Settore.

Il rinnovo del tesseramento deve essere effettuato entro il 31 marzo.

2. Il tesseramento dà il diritto di partecipare all'attività sportiva attraverso le rispettive Società Sportive affiliate e di essere assicurati contro gli infortuni sportivi almeno nei limiti dei massimali fissati dalla normativa vigente.
3. E' consentito il tesseramento di Atleti di nazionalità italiana residenti all'estero e di Atleti di nazionalità straniera nati e residenti in Italia.
Essi possono partecipare a tutta l'attività federale.
4. Il tesseramento degli Atleti di nazionalità straniera, residenti in Italia per motivi di lavoro, è consentito a condizione che venga documentato il loro status attraverso un'attestazione di iscrizione ad un Istituto Previdenziale.
Essi possono partecipare a tutta l'attività federale ad eccezione dei Campionati Italiani Assoluti.
5. Il tesseramento degli Atleti di nazionalità straniera, residenti in Italia per motivi di studio, è consentito a condizione che venga documentato il loro status attraverso un'attestazione di iscrizione e frequenza ad un Istituto Scolastico o Universitario statale o legalmente riconosciuto.
Essi possono partecipare a tutta l'attività federale ad eccezione dei Campionati Italiani Assoluti.
6. Gli Atleti extracomunitari, che richiedono il visto d'ingresso per attività sportiva possono essere tesserati nel rispetto delle quote annuali di ingresso stabilite dal CONI secondo la vigente legislazione in materia sportiva.
Essi possono partecipare a tutta l'attività federale ad eccezione dei Campionati Italiani indicati nell'Art.6, Punto 3) dello Statuto Federale.
6. I Gruppi Sportivi Militari/Corpi dello Stato non possono tesserare Atleti minorenni.
7. Gli Atleti devono essere qualificati dilettanti secondo le norme del CIO e delle Federazioni Internazionali.

Articolo 59 - Classi degli Atleti

1. Gli Atleti e le Atlete sono suddivisi nelle seguenti classi:

JUDO - JU JITSU - AIKIDO

Preagonisti ("PA"):

Bambini/e: dal 5° al 7° anno;
Fanciulli/e: dall'8° al 9° anno;
Ragazzi/e: dal 10° all' 11° anno.

Agonisti ("AG"): solo nel Judo e nel Ju Jitsu:

Esordienti "A": 12° anno;
Esordienti "B": dal 13° al 14° anno;
Cadetti/e: dal 15° al 16° anno;
Juniores: dal 17° al 19° anno;
Seniores: dal 20° al 35° anno;
Master dal 36° al 65° anno;

Non Agonisti ("NA"):

dal 12° anno: tutti coloro che non intendono svolgere attività agonistica e tutti i tesserati per l'Aikido.

LOTTA - SUMO

Preagonisti ("PA"):

Bambini/e: dal 5° al 7° anno;
Fanciulli/e: dall'8° al 9° anno;
Ragazzi/e: dal 10° all' 11° anno.

Agonisti ("AG"):

Esordienti "A":	dal 12° al 13° anno;
Esordienti "B":	dal 14° al 15° anno;
Cadetti/e:	dal 16° al 17° anno;
Juniores:	dal 18° al 20° anno;
Seniores:	dal 21° al 35° anno;
Master	dal 36° al 65° anno;

Non Agonisti ("NA"):

dal 12° anno: tutti coloro che non intendono svolgere attività agonistica.

KARATE**Preagonisti ("PA"):**

Bambini/e:	dal 5° al 7° anno;
Fanciulli/e:	dall'8° al 9° anno;
Ragazzi/e:	dal 10° all' 11° anno.

Agonisti ("AG"):

Esordienti "A":	dal 12 al 13° anno;
Esordienti "B":	dal 14° al 15° anno;
Cadetti/e:	dal 16° al 17° anno;
Juniores:	dal 18° al 20° anno;
Seniores:	dal 21° al 35° anno;
Master	dal 36° al 65° anno;

Non Agonisti ("NA"):

dal 12 anno: tutti coloro che non intendono svolgere attività agonistica.

2. Gli Atleti della Classe Master devono integrare la normale visita medica di idoneità per l'attività agonistica con l'elettrocardiogramma sotto sforzo massimale effettuato al cicloergometro o al nastro trasportatore.
3. Per l'attività degli Atleti/e compresi/e tra il 5° e l'11° anno di età (Preagonisti/e) la Federazione emana Programmi Tecnici particolari.
- 4.

Articolo 60 - Vincolo sociale

1. Per gli Atleti tesserati come Preagonisti, Non Agonisti ed Agonisti Esordienti, Cadetti e Master il vincolo è annuale.
2. Entro il 30 settembre dell'anno di scadenza del vincolo annuale gli Atleti di cui al punto 1 devono comunicare, con lettera raccomandata, alla Società Sportiva di appartenenza, al Comitato Regionale competente ed alla Federazione la loro intenzione di non rinnovare il tesseramento.
3. Per gli Atleti tesserati come Agonisti Juniores e Seniores il vincolo è per il quadriennio olimpico.
4. Entro il 30 settembre dell'anno di scadenza del vincolo per il quadriennio olimpico gli Atleti di cui al punto 3 devono comunicare, con lettera raccomandata, alla Società Sportiva di appartenenza, al Comitato Regionale competente ed alla Federazione la loro intenzione di non rinnovare il tesseramento.
5. Lo scioglimento del vincolo sociale per il trasferimento ad altra Società Sportiva è autorizzato dal Consiglio di Settore, su domanda dell'Atleta interessato, per uno dei seguenti motivi:
 - a) scioglimento o fusione della Società Sportiva;
 - b) squalifica della Società Sportiva comminata dagli Organi Federali di Giustizia Sportiva per un periodo superiore ai sei mesi;
 - c) mancata riaffiliazione della Società Sportiva entro il 31 marzo;
 - d) mancato tesseramento dell'Atleta entro il 31 marzo per inadempimento della Società Sportiva.
6. Il cambiamento documentato di residenza per motivi di lavoro, di studio o di carattere familiare, o arruolamento nei Gruppi Sportivi Militari/Corpi dello Stato, comporta, su richiesta, lo scioglimento del vincolo sociale,
7. Il trasferimento, in costanza di vincolo sociale di un Atleta arruolato in un Gruppo Sportivo Militare/Corpo dello Stato presso un altro Gruppo Sportivo Militare/Corpo dello Stato

può avvenire soltanto dietro il rilascio del Nulla Osta da parte del Gruppo Sportivo Militare/Corpo dello Stato di provenienza.

I punteggi acquisiti dall'Atleta, sono attribuiti al Gruppo Sportivo Militare/Corpo dello Stato di provenienza fino all'atto del trasferimento.

8. La domanda di trasferimento, sottoscritta, nel caso di minori, da chi esercita la potestà genitoriale, deve essere presentata dall'Atleta interessato, e deve contenere:
 - a) generalità del richiedente;
 - b) Società Sportiva alla quale intende trasferirsi;
 - c) motivo della richiesta di trasferimento con allegata documentazione.
9. In caso di comprovata incompatibilità tra l'Atleta e la Società Sportiva, tale da pregiudicare l'attività sportiva, il Consiglio di Settore può autorizzare l'Atleta ad allenarsi presso altra Società Sportiva della stessa Regione e ad essere iscritto alle gare ed assistito dalla stessa. I punteggi acquisiti dall'Atleta, fino ad un eventuale trasferimento, sono attribuiti alla Società Sportiva di provenienza.
Il Consiglio di Settore può anche autorizzare eccezionalmente il trasferimento per l'anno successivo.
10. Avverso la decisione del Consiglio di Settore è ammesso il ricorso al Consiglio Federale, che decide in via definitiva.

Articolo 61 - Gli Atleti Azzurri

1. La qualifica di "Azzurro" è riconosciuta ai componenti delle Squadre Nazionali che, su designazione dei competenti Organi Federali, hanno partecipato ai Giochi Olimpici, ai World Games, ai Campionati Mondiali, ai Campionati Europei, ai Giochi del Mediterraneo o ad una manifestazione internazionale ufficiale delle Squadre Nazionali della classe Seniores.
2. La qualifica di "Azzurro" costituisce il massimo onore ed il massimo riconoscimento d'ordine morale per gli Atleti.
L'Atleta "Azzurro" nelle manifestazioni internazionali rappresenta l'Italia e deve fare il possibile per tenerne alto il prestigio, affrontando le competizioni con il massimo impegno fisico e morale.
L'Atleta "Azzurro" assume l'obbligo della più rigorosa disciplina e deve essere esempio di lealtà, generosità e serietà.

Articolo 62 - Squadre Nazionali

1. Sono considerate Squadre Nazionali quelle composte di Atleti scelti nell'intero territorio nazionale, su indicazione della Direzione Tecnica Nazionale e della Commissione Attività Giovanile.
2. Nella selezione degli Atleti per la formazione delle Squadre Nazionali si tiene conto non solo dei valori atletici, ma anche dei requisiti morali e disciplinari.
3. Una Squadra Nazionale oltre che degli Atleti è, di regola, composta del Capo Delegazione e dello Staff Tecnico e Sanitario.
Il Capo Delegazione rappresenta la Federazione ed è il solo autorizzato a tenere i necessari rapporti con le Autorità Sportive e non Sportive straniere.
Tutti i componenti della Squadra sono rigorosamente tenuti ad eseguire le sue disposizioni. Al rientro in sede deve inviare al Presidente della Federazione una relazione sul comportamento della Squadra Nazionale.
Il Capo Delegazione assume, ai fini amministrativi, la responsabilità del Funzionario Delegato.
Lo Staff Tecnico è responsabile della conduzione tecnica della Squadra e del comportamento degli Atleti.
4. Il Capitano della Squadra è designato dallo Staff Tecnico ed ha il compito di assistere i propri compagni e di rappresentare le eventuali necessità degli Atleti.
Negli schieramenti e nelle sfilate il Capitano prende posto in testa alla Squadra.
5. Alfiere della Squadra è l'Atleta più giovane di età. Compito dell'Alfiere è di portare la bandiera italiana nelle sfilate e nelle cerimonie ufficiali.

TITOLO X
I GRADI
Articolo 63 – Norme generali

1. Tutti coloro che praticano il Judo, il Karate, l'Aikido ed il Ju Jitsu sono ripartiti in gradi (Kyu e Dan), a seconda della tecnica e dell'esperienza acquisita.
2. I Kyu, in ordine progressivo, sono i seguenti:
 - a) 6° Kyu – Cintura bianca;
 - b) 5° Kyu – Cintura gialla;
 - c) 4° Kyu – Cintura arancione;
 - d) 3° Kyu – Cintura verde;
 - e) 2° Kyu – Cintura blu;
 - f) 1° Kyu – Cintura marrone.
3. I Dan, in ordine progressivo, sono i seguenti:
 - a) 1° Dan – Cintura nera;
 - b) 2° Dan – Cintura nera;
 - c) 3° Dan – Cintura nera;
 - d) 4° Dan – Cintura nera;
 - e) 5° Dan – Cintura nera;
 - f) 6° Dan – Cintura bianco-rossa;
 - g) 7° Dan – Cintura bianco-rossa;
 - h) 8° Dan – Cintura bianco-rossa;
 - i) 9° Dan – Cintura rossa;
 - j) 10° Dan – Cintura rossa.
4. La Federazione riconosce solo i gradi (Kyu e Dan) conseguiti in Italia dai propri tesserati secondo le norme da essa emanate.
5. Coloro che hanno conseguito i gradi (Kyu e Dan) presso una Federazione straniera, se vogliono il riconoscimento degli stessi, devono presentare alla Federazione, tramite i Comitati Regionali, che devono esprimere il proprio motivato parere, domanda corredata di idonea documentazione.

Articolo 64 – Graduazione dei Kyu

1. Le graduazioni fino al 1° Kyu (cintura marrone) vengono effettuate ad esclusivo giudizio dell'Insegnante Tecnico Sociale.
2. Nel corso dello stesso anno non si possono effettuare più di tre graduazioni di Kyu. Pertanto, gli Atleti possono essere graduati come 1° Kyu (cintura marrone) solamente dopo un biennio di tesseramento.

Articolo 65 - Graduazione dei Dan per Esami

1. Gli Esami di graduazione fino al 6° Dan vengono effettuati secondo il programma approvato dal Consiglio di Settore. L'anzianità nel grado decorre dal 1° gennaio dell'anno successivo.
2. Per essere ammessi agli Esami di graduazione dei Dan è necessario possedere i seguenti requisiti:
 - a) 16° anno di età (14° per il Karate) e permanenza di due anni effettivi (un anno effettivo per l'Aikido) nel grado di cintura marrone (che deve essere tale all'atto del tesseramento) per la promozione a cintura nera 1° Dan;
 - b) permanenza di tre anni effettivi (due anni effettivi per l'Aikido) nel grado di cintura nera 1° Dan per la promozione a 2° Dan;
 - c) permanenza di quattro anni effettivi (tre anni effettivi per l'Aikido) nel grado di cintura nera 2° Dan per la promozione a 3° Dan;
 - d) permanenza di cinque anni effettivi (quattro anni effettivi per l'Aikido) nel grado di cintura nera 3° Dan per la promozione a 4° Dan;
 - e) permanenza di sei anni effettivi (cinque anni effettivi per l'Aikido) nel grado di cintura nera 4° Dan per la promozione a 5° Dan.
 - f) permanenza di otto anni effettivi (sette anni effettivi per l'Aikido) nel grado di cintura nera 5° Dan e la qualifica di Ufficiale di Gara Nazionale o di Maestro per la promozione a 6° Dan.

Articolo 66 - Graduazione dei Dan per meriti agonistici

1. Sono promossi al grado di Cintura Nera 1° Dan gli Atleti e le Atlete che si classificano secondo le norme previste nel Programma dell'Attività Agonistica Federale.
2. Sono promossi al grado superiore fino al 3° Dan gli Atleti e le Atlete che si classificano:
al 1°, al 2° e ai 3i posti ex aequo ai Campionati Italiani Juniores ed ai Campionati Italiani Under 23 individuali;
al 1°, al 2°, ai 3i ed ai 5i posti ex aequo ai Campionati Italiani Assoluti individuali.
3. Sono promossi al grado superiore fino al 5° Dan gli Atleti e le Atlete che si classificano ai primi tre posti alle Olimpiadi, ai World Games, ai Campionati Mondiali ed Europei Seniores, Under 23 e Juniores ed ai Giochi del Mediterraneo.
4. Non può aver luogo più di una promozione di Dan per ogni anno.
5. L'anzianità nel grado decorre dal 1° gennaio dell'anno successivo.

Articolo 67 - Graduazione dei Dan per meriti eccezionali

1. Il conferimento del Dan dal 7° in poi ha carattere eccezionale e viene disposto dal Presidente della Federazione, il quale terrà conto delle cariche nazionali ed internazionali ricoperte, dei risultati agonistici di livello internazionale personali o dei propri Atleti, dell'attività didattico-scientifica, delle pubblicazioni realizzate, delle benemeritenze od onorificenze della Federazione, del CONI o delle Federazioni Internazionali e della permanenza non inferiore a dieci anni nel grado di VI Dan.
2. E' facoltà del Presidente della Federazione concedere cinture nere "ad honorem" o "motu proprio" oppure conferire Dan a Persone che abbiano acquisito particolari benemeritenze.

TITOLO XI LE MANIFESTAZIONI

Articolo 68 - Organizzazione

1. E' fatto divieto a tutti gli associati di partecipare a gare, stage, raduni, corsi e seminari di Judo, Lotta, Karate, Aikido, Ju Jitsu, Sumo ed MGA non approvati dai competenti Organi Federali.
2. Sono competenti per la loro approvazione i Consigli di Settore per le iniziative a carattere nazionale ed internazionale incluse nel Calendario Federale e le Consulte Regionali di Settore per tutte le altre. Le domande devono essere trasmesse alla Segreteria Federale per il tramite del Comitato Regionale – Settore di competenza - che esprimerà il suo parere.
3. I contatti con le Federazioni straniere devono essere tenuti esclusivamente dalla Federazione.
4. Le domande, corredate del programma e del relativo regolamento, devono essere inoltrate entro il 30 settembre dell'anno precedente per le gare incluse nel Calendario Federale ed entro il 30 novembre tutte le altre e si intendono approvate in caso di mancata risposta entro 30 giorni.
5. Il Regolamento della manifestazione deve contenere:
 - a) luogo, data ed orari di svolgimento;
 - b) data della chiusura delle iscrizioni e relativa quota;
 - c) notizie logistiche;
 - d) ogni altra informazione utile.Inoltre, per le gare il Regolamento deve contenere anche:
 - a) formula di svolgimento, classi, gradi, specialità e sesso degli Atleti cui è aperta;
 - b) sistema di punteggio per la classifica delle Società Sportive;
 - c) elenco dei premi in palio.
6. I Comitati Regionali e i Delegati Provinciali devono controllare l'organizzazione e la regolarità delle gare che si svolgono nella loro giurisdizione.

Articolo 69 - Reclami

1. Le Società Sportive che durante lo svolgimento di una gara si ritengono danneggiate possono presentare al Presidente di Giuria reclamo firmato dal Dirigente Sociale responsabile munito di tessera federale, accompagnato dalla prescritta quota, che sarà restituita in caso di accoglimento.
2. I reclami possono riguardare unicamente errori di fatto o di applicazione dei regolamenti o posizioni irregolari di Società Sportive o Atleti.
3. Non sono ammessi reclami per presunti errori di valutazione tecnica.
4. Tutti i reclami devono essere annunciati immediatamente al Presidente di Giuria e presentati entro 15 minuti.
In caso di reclamo annunciato è sospesa la gara limitatamente alla categoria di peso o alla prova interessata.
5. Il Presidente di Giuria, sentite le parti interessate, decide in merito con provvedimento scritto da allegare agli atti ufficiali della gara.

Articolo 70 - Ricorsi

1. Avverso le decisioni del Presidente di Giuria è ammesso, entro cinque giorni dallo svolgimento della manifestazione, ricorso alla Commissione Nazionale Ufficiali di Gara, firmato dal Presidente Sociale e accompagnato dalla prescritta quota, che sarà restituita in caso di accoglimento.
2. Le Società Sportive che si ritengono danneggiate nella compilazione della classifica di una gara possono fare ricorso alla Commissione Nazionale Ufficiali di Gara entro trenta giorni dallo svolgimento della manifestazione.
Il ricorso deve essere firmato dal Presidente Sociale e accompagnato dalla prescritta quota, che sarà restituita in caso di accoglimento.
La Commissione Nazionale Ufficiali di Gara decide in via definitiva entro i trenta giorni successivi.

Articolo 71 - Omologazione

1. Al termine della gara il Presidente di Giuria deve trasmettere, con plico raccomandato-espresso, all'Organismo Federale competente che l'ha approvata il verbale e tutti gli atti ufficiali della gara, assieme agli eventuali reclami, alle relative tasse e alle decisioni prese.
2. In base agli atti ufficiali la Commissione Nazionale Ufficiali Gara o la Consulta Regionale di Settore provvederà ad omologare la gara.
3. Per l'omologazione delle gare internazionali amichevoli e di quelle nazionali è competente la Commissione Nazionale Ufficiali di Gara; per l'omologazione delle gare interregionali, regionali e provinciali è competente la Consulta Regionale di Settore.
4. Avverso le decisioni della Commissione Nazionale Ufficiali di Gara e della Consulta Regionale di Settore è ammesso il ricorso, entro venti giorni, al Consiglio di Settore, che decide in via definitiva, entro i trenta giorni successivi.

Norma finale

Il presente Regolamento, ai sensi dell'Art. 7, Punto 5), Lettera I) dello Statuto del CONI, entra in vigore il giorno successivo all'approvazione da parte della Giunta Nazionale del CONI.
